

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

*Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)*



*Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>*

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963 n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n.1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n.1 dalla legge regionale 17 Ottobre 1994, n.74 e dalle disposizioni del seguente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'attività di parrucchiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: tagli, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di manicure.
4. L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate su persone di sesso maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba, prestazioni semplici di manicure e servizi tradizionalmente complementari quali per esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
5. L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art.1 della legge 4 Gennaio 1990, n.1 e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso degli apparecchi elettromagnetici per uso estetico e di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713, sono regolamentate dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n.74 e dalla legge 4 gennaio 1990 n.1.

Art.2 – Autorizzazione Amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato a specifica autorizzazione comunale, valida per l'intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati.
2. È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio.
4. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie occasioni.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art.3.

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>

Art.3 – Distanze minime tra esercizi

L'autorizzazione all'apertura di un esercizio puo' essere rilasciata a condizione che tra un esercizio di cui si chiede l'apertura ed i preesistenti dello stesso tipo, intercorra almeno la distanza di mt. 150.

Tale distanza minima viene calcolata tenendo conto del percorso stradale piu' breve tra gli ingressi degli esercizi. L'accertamento di tale distanza e' competenza della Polizia Municipale.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.4 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente;
 - b) nel caso di impresa gestita in forma societaria la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della societa' o al direttore di azienda nel caso di societa' non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
 - c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attivita';
 - d) tipologia dell'attivita';
 - e) relazione sull'attivita' svolta.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa a:

- 1) requisiti professionali di cui alla legge 161/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.
- 2) Requisiti professionali di cui alla legge 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista.
- 3) Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443 della qualificazione dei soci come previsto dalle leggi 161 del 1963, 1142 del 1970 e 1 del 1990.
- 4) Planimetria dei locali ove si intende esercitare l'attivita';
- 5) Dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso il richiedente sia il proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo),
- 6) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della societa', aggiornati, o dell'atto costitutivo della societa' di fatto registrato all'Ufficio del Registro.
- 7) Per le estetiste l'elenco delle attrezzature utilizzate.

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>

Art. 5 – Istruttoria del procedimento

1. Il settore comunale competente svolge l'istruttoria dei procedimenti di rilascio o di diniego delle autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle norme legislative regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.
2. Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori il Responsabile del Servizio dispone di ufficio l'accertamento dei requisiti igienici richiedendo alla Autorità sanitaria competente per territorio il parere sanitario, ed alla squadra di Vigilanza Annonaria gli accertamenti ed i controlli di natura amministrativa, fornendo la documentazione presentata a tale scopo dall'interessato.
3. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dall'atto finale di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione devono essere completate entro 60 giorni sentita la Commissione Comunale di cui all'art.3.
4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione l'interessato ha 60 giorni di tempo per completare la documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale, ai sensi del vigente regolamento e ritirare l'autorizzazione, pena la decadenza.
5. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici: Commissione Provinciale per l'Artigianato – Camera di Commercio – Ufficio Tributi del Comune – Autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 6 – Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo possono essere per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) Barbiere
 - b) Parrucchiere per uomo e per donna
 - c) Estetista

Art. 7 – Attività integrate

E' possibile l'esercizio congiunto di più attività nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.

1. Il titolare dell'esercizio deve ottenere le relative autorizzazioni e la disponibilità dei locali che devono essere distinti, adiacenti, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Condizione preliminare per poter chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura d'esercizio misto e' il possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto dalla legge 161 del 1963, legge 1142 del 1970 e legge 1 del 1990 con particolare riferimento all'art. 9 e L. R. n.74/94.

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>

Art. 8 – Vendita prodotti

1. In riferimento all'art.7 della legge 1/1990 ed al parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato presso il Ministero dell'Industria, alle imprese artigiane esercenti l'attività di cui all'art.1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applica le disposizioni all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n.426 e legge n.114/98.

Art. 9 – Attivazione e chiusura dell'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. La sospensione dell'attività di un esercizio avviato qualora superi i 30 giorni deve essere motivata e notificata all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto e non può comunque superare il termine di un anno complessivo, prorogabile per gravi motivi.
3. Nei casi sopra detti di mancata attivazione dell'esercizio, ovvero di chiusura temporanea dell'esercizio già avviato oltre i termini previsti il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

CAPO III

GESTIONE D'ESERCIZIO

Art. 10 – Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore, (sfratto o non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile) il Responsabile del Servizio può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando alle norme di distanza fra esercizi.

Art. 11 – Ampliamento

L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

L'utilizzazione dei nuovi locali è subordinata al possesso dei requisiti igienico-sanitari ed alla presenza di idonea destinazione d'uso dei locali.

Art. 12 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>

2. Il trasferimento di gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia approvato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e nell'azienda sia inserito un operatore in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art.5 terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, dal coniuge, dai figli maggiorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale della relativa qualificazione professionale.

Art. 13 – Ricorsi

Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza e' ammesso il ricorso al TAR entro il termine di giorni 60 dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO IV

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art.14 – Norme igienico sanitarie

L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 15 – Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
 - a) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m.2 dal pavimento (zona lavaggio/tintura per le attività di barbiere, parrucchiere).
 - b) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
 - c) Arredamento di facile pulizia;
 - d) Dotazione di biancheria pulita per gli utenti in appositi armadietti;
 - e) Gli strumenti di lavoro non monouso devono essere sterilizzati mediante attrezzature idonee (sterilizzatore) con apparecchiature a caldo e/o disinfettanti scegliendo per gli oggetti taglienti apparecchi sterilizzatori (autoclave a vapore – apparecchi con sfere di quarzo, o stufe a secco, e/o per il materiale plastico disinfettanti chimici in soluzioni di provata efficacia (ipoclorito di sodio per un minimo di trenta minuti);

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>

- f) Vi devono essere recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
- g) Gli impianti tecnici e tecnologici (elettrici – gas – acqua ...) devono essere installati nel rispetto delle normative vigenti.
- h) Gli esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista devono avere almeno un bagno dotato di erogatore non manuale, asciugamani usa e getta, sapone liquido e cestino per rifiuti, finestra e/o aeratore meccanico ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servito da regolamentare anti-bagno con lavabo.
- i) Spogliatoio per il personale aerato ed illuminato dove esistono lavoratori dipendenti.
Almeno un box per estetica deve essere dotato di lavandino con erogatore dell'acqua calda e fredda con comando non manuale (a pedale/elettrico/pressione) con scarico convogliato di idonea fognatura.

Art. 16 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

- 1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono altresì essere cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico: gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze,) devono essere disinfettati e (o sterilizzati con sistemi e apparecchi idonei).
- 2) E' vietato l'uso di piumini e preparati essiccatori o emostatici.

Art. 17 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

- 1. A tutti gli operatori in attività negli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetica e' fatto obbligo di utilizzare indumenti ben puliti.
- 2. Metodi e procedimenti tecnici relativi alle permanenti a freddo basate sull'uso dell'acido tioglicolico e tioglicolati devono essere idonei dal punto di vista sanitario.
- 3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

Art. 18 – Controlli sanitari del personale

- 1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non in possesso di un documento di idoneità sanitaria rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente per territorio con validità biennale.

Art.19 – Orari

- 1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

Ufficio Attività Produttive
Via G. Puccini n° 32
58011 CAPALBIO (GR)



Tel. 0564/897743/45 fax 0564/897744
<http://www.comune.capalbio.gr.it>

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attivita' a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Art.20 – Obblighi

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a) l'autorizzazione amministrativa all'esercizio;
 - b) il tariffario delle prestazioni;
 - c) avviso dell'orario giornaliero visibile dall'esterno;
 - d) avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

CAPO V

CONTROLLO E SANZIONI

Art.21 – Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attivita' previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attivita' suddette.

Art.22 – Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 delle legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23 – Attivita' abusive

1. Il responsabile del servizio ordina la cessazione dell'attivita' quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 24 - Norma transitoria

Tutti gli esercizi in attivita' hanno l'obbligo di adeguarsi alle previsioni di cui al presente regolamento entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 25 – Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attivita' di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, estetista ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 27.03.2000.